

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1663

Vol. 1972/0231

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1663 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1972

PARERE MOTIVATO

del 22 dicembre 1972

indirizzato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
169 del Trattato CEE, avente per oggetto la legge 8 novembre 1968, n. 45,
della Regione Sardegna, che modifica la legge regionale 19
dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della indagine, ricerca e coltivazione
degli idrocarburi

PARERE MOTIVATO

del 22 dicembre 1972

indirizzato alla Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, avente per oggetto la legge 8 novembre 1968, n. 45, della Regione Sardegna, che modifica la legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

L'articolo unico della legge 8 novembre 1968 della Regione Sardegna subordina alla condizione della reciprocità la concessione ai cittadini o alle società degli altri Stati membri di diritti di prospezione e di sfruttamento degli idrocarburi. Detta condizione, in quanto limita la possibilità dell'esercizio da parte di stranieri delle attività di prospezione e sfruttamento degli idrocarburi, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, restrizione che va soppressa in forza dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio n. 64/428/CEE del 7 luglio 1964 e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera o) della direttiva n. 69/82/CEE del 13 marzo 1969.

Non avendo l'Italia ancora ottemperato al suddetto obbligo per quanto riguarda la Regione Sardegna - né per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige - la Commissione, con lettera in data 3 novembre 1970 (S-70/028687), ha avviato la procedura prevista dall'articolo 169 del Trattato CEE.

La restrizione imposta dalla legge della Regione Trentino-Alto Adige è stata successivamente soppressa. Per quanto attiene alla legge 8 novembre 1968 della Regione Sardegna, il Rappresentante permanente della Repubblica Italiana ha trasmesso, con lettera in data 20 aprile 1971, un disegno di legge inteso a sopprimere la restrizione di cui trattasi. Non avendo ricevuto, dopo tale data, alcuna altra comunicazione da parte della Repubblica Italiana in merito all'adozione e all'entrata in vigore di detto disegno di legge, la Commissione ha rammentato nuovamente al Governo italiano i suoi obblighi con lettera in data 14 giugno 1972, senza ricevere alcuna risposta. Tenuto conto del periodo di tempo trascorso, la Commissione si trova quindi nell'obbligo di proseguire la propria azione nei riguardi della infrazione di cui trattasi.

./.

PER TALI MOTIVI, LA COMMISSIONE

dopo aver intimato, con lettera in data 3 novembre 1970, alla Repubblica Italiana di presentare le proprie osservazioni, e dopo aver preso atto delle osservazioni che figurano nella lettera della Rappresentanza permanente della Repubblica Italiana del 20 aprile 1971,

EMETTE, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 169
DEL TRATTATO CEE, IL PARERE MOTIVATO

che la Repubblica Italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti a norma delle direttive suddette adottate in forza degli articoli 54 e 63 del Trattato CEE.

In applicazione del secondo comma dell'articolo 169, la Commissione invita la Repubblica Italiana ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al presente parere nel termine di un mese.

Fatto a Bruxelles il 22 dicembre 1972

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) S.L. MANSCHOLT